

LUGLIO 2024: NOVITÀ

Cessioni di fabbricati - Interventi con “superbonus” – Plusvalenza

“Superbonus” - Sconto integrale in fattura - Sostenimento della spesa - Fattura errata rismessa oltre i termini

Modelli F24 - Addebito in conto con scadenze future - Disposizioni attuative

Redditi di lavoro dipendente - Rimborsi spese per prestazioni sportive dei familiari - Imponibilità

IVA - Nota di variazione in diminuzione - Diritto al rimborso – Limiti

Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2024

AGOSTO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI



CESSIONI DI FABBRICATI - INTERVENTI CON “SUPERBONUS” - PLUSVALENZA

Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla fattispecie, di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, di plusvalenze immobiliari da cessione a titolo oneroso di immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. “superbonus”, a prescindere dal fatto che sia stato fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%), conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Nella risposta a interpello 16.7.2024 n. 156, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti, sul computo del decennio rilevante ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, della rivendita dell’immobile oggetto di interventi agevolati, con contratto di vendita a rate con riserva della proprietà di cui all’art. 1523 c.c.

Tale ultima norma sancisce che *“nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”*.

POSTO CHE LA LETT. B-BIS) DELL’ART. 67 CO. 1 DEL TUIR, PER VALUTARE IL DECENNIO, IMPONE DI CONSIDERARE L’INTERVALLO TRA LA FINE DEI LAVORI E LA “CESSIONE”, L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA CHIARITO CHE OCCORRE FARE RIFERIMENTO AL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA L’EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI E, QUINDI, AL PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA.

IMMOBILE ACQUISITO PER USUCAPIONE

Con la risposta a interpello 17.7.2024 n. 157, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, nel caso in cui un immobile, sul quale sono stati eseguiti interventi “superbonus”, sia stato acquisito per usucapione, la sua rivendita, nel decennio successivo alla fine dei lavori, genera una plusvalenza determinata dalla differenza tra il corrispettivo della vendita dell’immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene, secondo quanto stabilito dall’art. 68 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate arriva a questa conclusione riprendendo alcune considerazioni formulate nella precedente ris. 31.3.2003 n. 78, con riferimento alla rivendita di terreni edificabili.

“SUPERBONUS” - SCONTO INTEGRALE IN FATTURA - SOSTENIMENTO DELLA SPESA - FATTURA ERRATA RISTRASMESSA OLTRE I TERMINI

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.7.2024 n. 146 ha ribadito che, nel caso di fatture nelle quali, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020, è stato applicato uno sconto sul corrispettivo “integrale” (in quanto poteva competere il “superbonus” nella misura del 110%), le spese si possono ritenere sostenute alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione.

TRASMISSIONE DELLA FATURA ALLO SDI ENTRO I TERMINI

LO STESSO PRINCIPIO SOPRA INDICATO SI PUÒ APPLICARE NEL CASO IN CUI LA DATA DI TRASMISSIONE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) SIA SUCCESSIVA ALLA DATA INDICATA IN FATTURA, QUALORA LA TRASMISSIONE ALLO SDI SIA COMUNQUE AVVENUTA “NEI TERMINI STABILITI DALL’ARTICOLO 21, COMMA 4, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972”, OSSIA ENTRO I 12 GIORNI SUCCESSIVI.

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI OLTRE I TERMINI

Nel caso in cui la trasmissione allo SdI delle fatture non sia avvenuta entro il termine di 12 giorni dalla data di emissione indicata sul documento, la risposta 146/2024 ha affermato che, anche laddove il fornitore si adoperi, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, per sanare l’omessa fatturazione e anche tutte le eventuali altre violazioni IVA da essa derivanti, *“detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l’efficacia delle*



fatture al fine di fruire dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%".

Nel caso di fatture con data fine dicembre 2023, pertanto, la loro ritrasmissione allo Sdl oltre i 12 giorni e nel corso del 2024, rende applicabile il "superbonus", di cui all'art. 119 del DL 34/2020, nella misura del 70% (e non del 110% ove spettante in relazione alle spese sostenute nel 2023).

MODELLI F24 - ADDEBITO IN CONTO CON SCADENZE FUTURE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 26.7.2024 n. 313945 sono stati stabiliti i criteri e le modalità applicative dell'addebito in conto dei modelli F24 con scadenze future, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme cui si applica l'art. 17 del DLgs. 241/97, in attuazione dell'art. 17 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti").

ADDEBITO DEI MODELLI F24 CON SCADENZE FUTURE

In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, dal 5.8.2024 è possibile inviare uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze: a condizione che la data futura di pagamento indicata nel modello F24 non sia superiore a 5 anni dalla data di invio dello stesso; tale ambito temporale consente, ad esempio, la gestione dei versamenti rateizzati dei c.d. "avvisi bonari", previsti in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del DLgs. 462/97); attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, ALLE SINGOLE SCADENZE, PROCEDE ALL'INOLTRO DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO AGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE (BANCHE, POSTE E ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON BANCARI), RICHIEDENDO L'ADDEBITO SUL CONTO INDICATO E IL RIVERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE SULLA BASE DELLE CONVENZIONI VIGENTI, MEDIANTE IL SERVIZIO "I24" CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI ADDEBITO DEI MODELLI F24 PRESENTATI ATTRAVERSO I CANALI TELEMATICI DELLA STESSA AGENZIA.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN CASO DI MODELLI F24 CON SCADENZE FUTURE

Nei modelli F24 con scadenza futura è ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, secondo le singole leggi d'imposta che li disciplinano.

I suddetti crediti devono risultare disponibili:

sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura;

sia alla scadenza stessa.

Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura:

non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell'invio, salvo annullamento della delega di pagamento stessa;

si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza.

Non è, in ogni caso, ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta:

oltre l'eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento;

oppure che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.

MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ADDEBITO DEI MODELLI F24 CON SCADENZE FUTURE

L'estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere sull'obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati (es. modifica o decadenza dal piano di rateizzazione, sopravvenuta insussistenza dell'obbligo dei versamenti periodici), così come sull'eventuale credito indicato in compensazione, non comporta automaticamente l'annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future.



Richiesta di annullamento

L'annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future deve quindi essere richiesto dal contribuente:

entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24;

esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Verifica del conto di addebito

Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare che:

il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, sia al momento dell'invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;

il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente (deve quindi esservi corrispondenza tra il codice fiscale del titolare/cointestatario del conto e quello indicato nel modello F24) o all'intermediario autorizzato (es. Dottore Commercialista o Consulente del lavoro);

la disponibilità finanziaria sul conto sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - RIMBORSI SPESE PER PRESTAZIONI SPORTIVE DEI FAMILIARI - IMPONIBILITÀ

Con la risposta a interpello 3.7.2024 n. 144, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai familiari di cui all'art. 12 del TUIR non rientrante in iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica.

CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITÀ

L'ART. 51 CO. 2 LETT. F-BIS) DEL TUIR PREVEDE CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE LE SOMME, I SERVIZI E LE PRESTAZIONI EROGATI DAL DATORE DI LAVORO ALLA GENERALITÀ DEI DIPENDENTI O A CATEGORIE DI DIPENDENTI PER LA FRUIZIONE, DA PARTE DEI FAMILIARI INDICATI NEL PRECEDENTE ART. 12, DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANCHE IN ETÀ PRESCOLARE, COMPRESI I SERVIZI INTEGRATIVI E DI MENSA AD ESSI CONNESSI, NONCHÉ PER LA FREQUENZA DI LUDOTECHE E DI CENTRI ESTIVI E INVERNALI E PER BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI MEDESIMI FAMILIARI.

SPESE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Di conseguenza, le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari possono rientrare nell'esclusione dall'imponibile solo se svolte nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. Invece, se l'attività sportiva non risulta essere svolta nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica", le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR.

IVA - NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - DIRITTO AL RIMBORSO - LIMITI

Con la risposta a interpello 15.7.2024 n. 153, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto inammissibile il recupero dell'IVA mediante domanda di rimborso "anomalo" in favore di un soggetto passivo che non aveva emesso una nota di variazione in diminuzione entro il termine di legge e detto termine era decorso per sua "colpevole inerzia".

Nel caso di specie, la nota di variazione avrebbe dovuto essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita all'anno in cui si era verificata l'infruttuosità della procedura fallimentare cui era assoggettato il debitore (ossia l'anno in cui si era verificato il presupposto per l'emissione della nota di variazione stessa).

La nota di variazione non era stata emessa poiché l'indirizzo PEC del soggetto passivo creditore non era stato correttamente aggiornato e il curatore fallimentare aveva notificato l'avvenuta infruttuosità della procedura (avviata prima del 26.5.2021) a una società ormai

estinta (alla quale erano succedute ulteriori società, a seguito di operazioni straordinarie).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in argomento, ha ribadito che, in presenza di operazioni straordinarie, la società che subentra nelle posizioni soggettive del *"dante causa"* acquisisce la facoltà di emettere la nota di variazione con riferimento alle operazioni effettuate originariamente.

Il principio discende dall'art. 2504-*bis* c.c., il quale, per la fusione o incorporazione, dispone che *"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"*.

CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA "ANOMALO"

In linea con precedenti documenti di prassi, viene confermato che, decorso il termine per esercitare il diritto alla detrazione, è possibile recuperare l'IVA già assolta ricorrendo all'istituto del c.d. rimborso IVA "anomalo" (di cui all'art. 30-*ter* del DPR 633/72) *"ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale"* (nel caso di specie, l'emissione di una nota di variazione in diminuzione).

Non è, quindi, ammesso il ricorso all'istituto del rimborso IVA "anomalo" per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione *"qualora tale termine sia decorso per «colpevole» inerzia del soggetto passivo"*.

Nel caso in argomento, l'Agenzia delle Entrate ravvisava la menzionata inerzia "colpevole" del soggetto passivo poiché, ai sensi dell'art. 31-*bis* del RD 267/42, le comunicazioni ai creditori *"sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge"*. Dunque, l'erronea indicazione dell'indirizzo PEC era da imputare all'inerzia del creditore interessato e ne discendeva l'impossibilità di richiedere la restituzione dell'IVA all'Erario mediante il c.d. rimborso "anomalo".

RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2024

La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 6.6.2024, ha ridotto dal 4,5% al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 12.6.2024.

Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4,25% rileva per il secondo semestre 2024, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* 29.7.2024 n. 176.

In relazione al periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2024, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

16,25% (4,25% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);

12,25% (4,25% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. *"Jobs Act"* dei lavoratori autonomi), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

lavoratori autonomi e imprese;

lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;

lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti *"una libera professione"*.

Deroghe contrattuali



STUDIOMIKO

CONSULENZA AZIENDALE, TRIBUTARIA,
DEL LAVORO E REVISIONE LEGALE

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:
nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è
inderogabile;

nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024):</p> <ul style="list-style-type: none">la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;la terza rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024.
20.8.2024	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">la terza rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), con applicazione dei previsti interessi;la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024, con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none">i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di luglio 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2024. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
20.8.2024	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2024;versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio,</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
<i>segue</i>		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20.8.2024	Versamento IVA secondo trimestre 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none">liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2024;versare l'IVA a debito, con la maggiorazione del-1% a titolo di interessi. <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
20.8.2024	Versamento IVA secondo trimestre 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none">liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2024;versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p>
20.8.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2024;le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter-
<i>segue</i>		mine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2024 non è di almeno 500,00 euro.
20.8.2024	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2024. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
20.8.2024	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi: dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024; con applicazione dei previsti interessi.
26.8.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: relativi al mese di luglio 2024, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di luglio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi al mese di luglio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
30.8.2024	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;</p> <p>del saldo per l'anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2024 dell'addizionale comunale;</p> <p>del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</p> <p>del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);</p> <p>delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <p>saldo dei contributi per l'anno 2023;</p> <p>primo acconto dei contributi per l'anno 2024.</p> <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;</p> <p>anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale".</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <p>del saldo IRAP per l'anno 2023; dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2024.</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamento saldo IVA 2023	<p>I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (fino all'1.7.2024) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.8.2024 - 30.8.2024.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.8.2024	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.8.2024	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 37 del DLgs. 13/2024, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.8.2024	Versamenti imposte	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	da modello REDDITI SC 2024	<p>l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none">del saldo IRAP per l'anno 2023;dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2024. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.8.2024	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.8.2024	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.8.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">se effettuato entro il 29.10.2024, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali;se effettuato dopo il 29.10.2024 ed entro il



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>31.10.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Se entro il 31.7.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: con riferimento alla scadenza "ordinaria" dell'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</p> <p>applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 30.9.2024, in quanto il 29.9.2024 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 30.9.2024 ed entro il 31.10.2025), oltre agli interessi legali.</p>
31.8.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2024. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p>
		<p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>